

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Ricorso con istanza ex art. 52 comma 2 c.p.a.
nell'interesse dei Sigg.ri

| Cognome | Nome | C.F. |
|-------------|-------------------|------------------|
| DE SIMONE | VITTORIA | DSMVTR94R62C129I |
| LIOI | GAETANO | LIOGTN94E30G942A |
| LAVORGNA | LORENZA | LVRLNZ96A59G039S |
| CITARELLA | ALESSIA | CTRLSS95E50A717T |
| VICINANZA | ANDREA | VCNNDR96A25H703N |
| LAMBERTI | RITA | LMBRI93B43H703R |
| FIMIANI | RODOLFO | FMNRLF96L24F839F |
| MALPEDE | GABRIELE | MLPGRL95S29H703T |
| ROMANIELLO | ROBERTA | RMNRRT93M65G942Z |
| PATTI | SALVATORE | PTTSVT95B02A717T |
| CERRA | ROSA | CRRRSO94D61H703M |
| BARTOLI | ALESSANDRO | BRTLSN93B25G230R |
| MILONE | ALESSANDRA | MLNLSN95C61H703X |
| DI BRIZZI | FRANCESCO | DBRFNC93L27H703R |
| MENNONNA | ANNAROSA | MNNNRS95T67H703C |
| DI MAURO | DANIELA | DMRDNL95P56H703L |
| ROMEI | STEFANO | RMOSFN95B22H703J |
| MACI | CHIARA | MCACHR94L96C361R |
| MANCUSI | MARCO MARIA | MNCMRC93L29G942P |
| VOLPE | FELICIA | VLPFLC95P64H703G |
| VILLA | MARTINA | VLLMNT93D53G230S |
| VENUTOLO | ELIO GIUSEPPE | VNTLSP89P06G039W |
| CIBARELLI | ALESSANDRO | CBRLSN94R05A717B |
| GALDERISI | DOMENICO | GLDDNC92H30H703D |
| CAFARO | CHIARA | CFRCHR88S48G793Z |
| SALERNO | ANTONIO | SLRNTN94T26L109D |
| FERRARA | ROSARIA FLORA | FRRRRF91T63H70S |
| CAGGIANO | MARICARMEN OLINDA | CGGMCR94P43G942F |
| CAPODANNO | SILVIA | CPDSLV96E51H703M |
| CIRILLO | RAFFAELE | CRLRFL93P07L628C |
| COSCIA | CIRO MARIA | CSCCMR96C18H703S |
| D'AURIA | LUISA ORIANA | DRALRN95R51F138T |
| DE SILVA | ORNELLA | DSLRL92D68A509U |
| PICARIELLO | SABINO | PCRSBN94H27A509J |
| AVVENTURA | STEFANO | VVNSFN94T27C129W |
| MANDIA | ANTONIA | MNDNTN95L59H703J |
| GALLO | GIANPAOLO | GLLGPL94L30H703K |
| BORGHERESE | FRANCESCO | BGHFRN94S08C361O |
| BALESTRIERI | MARIKA | BLSMRK94R44E131C |
| VASSALLO | FRANCESCO | VSSFNC90S27H703U |
| CONVERSANO | ITALIA | CNVTLI95H42D390B |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| FERULLO | ANGELA | FRLNGL94E50A509R |
| DESIDERIO | FRANCESCO | DSDFNC95B28H703H |
| GORGOGNONE | VINCENZO | GRGVCN96D04H703E |
| CATAFFO | MARIA CHIARA | CTFMCH96A62C525A |
| DE SANTIS | FEDERICA | DSNFR95M49F912F |
| AMIDEO | FRANCESCO | MDAFNC95R27H703D |
| BOTTONE | ALESSIA | BTTLSS94L68F839U |
| CARIFI | GIOVANNI | CRFGNN93B13F839Y |
| PARZIALE | ROBERTO | PRZRRT94L26I805R |
| OTTONE | GIOBBE | TTNGBB95D14E131G |
| TRUONO | TRUONO | TRNNPL90E61H703P |
| IENNACO | VITTORIA | NNCVTR91P43H703B |
| CURCIO | GIOVANNI | CRCGNN94D04C129C |
| GIUGLIANO | SANTOLO | GGLSTL95M08I483H |
| DELLO SCHIAVO | CLAUDIO | DLLCLD95H04A717O |
| BRUNO | MARIA PIA | BRNMRP95S53A509A |
| D'ADDIECO | PAOLA | DDDPLA94H69A509J |
| DE SIMONE | MARIA TERESA | DSMMTR94D59G230D |
| D'APICE | MARIAGIOVANNA | DPCM95H60E131C |
| FIGLIUOLO | ALESSANDRA | FGLLSN95T56G942Z |
| MEMOLI | ANNA | MMLNNA96C61H703G |
| PENTANGELO | PAOLA | PNTPLA95E44F912Z |
| FIMIANI | MARIO | FMNMRA95A28H703O |
| TROISI | MARY JO | TRSMYJ94R41H703A |
| AMATO | MATILDE | MTAMLD93L50H703S |
| ACCARINO | DAVIDE | CCRDVD95P06A717G |
| ALBANO | PASQUALE VALERIO | LBNPQL92B28F912D |
| AMATO | GIOVANNI | MTAGNN95T13H703A |
| BERARDI | BRIGIDA | BRRBGD95C46I422O |
| CAMPANA | GAETANO ALBERTO | CMPGNL93H02A509H |
| CAPPIELLO | RAFFAELLA | CPPRFL95E67A717B |
| CATTEL | DARIO | CTTDRA91R28I422U |
| CONTURSI | MARIANNA | CNTMNN95R54A717E |
| D'ALESSIO | ELVIRA | DLSLVR96C42G795Y |
| DE CESARE | CARLO | DCSCRL94M01F912N |
| DE MARTINO | MARIA ANTONIA | DMRMNT94H66H703Q |
| DE PRISCO | LUCA | DPRLCU96C05F912N |
| DEL GUERCIO | GIUSEPPE | DLGGPP90E12G039U |
| DELL'AGLIO | ALBERTO MARIA | DLLLRT95A24F912A |
| DI FILIPPO | FEDERICA | DFLFRC94L46A182O |
| DI PALMA | ANTONIA | DPLNTN95L49A509Z |
| DIASCO | ROBERTA | DSCRRT94H60H703Y |
| DONADIO | SERENA | DNDSRN94S66H703Z |
| D'ONOFRIO | ANNA | DNFNNA94S68A717H |
| FABRIS | MARCO MARIA | FBRMCM95M11A509A |
| FALCONE | SILVIA | FLCSLV94R53H703S |
| FORLANO | ANTONELLA | FRLNNL94S64G793N |
| GAROFANO | ANTONIO | GRFNTN87M28A509C |

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| GIANNATTASIO | MARIA LUISA | GNNMLS92P43C361E |
| GIORGIO | RICCARDO | GRGRGR91R25I483H |
| GRIMALDI | FEDERICA | GRMFRC94L41H703Z |
| GUGLIELMI | GIULIA | GGLGLI96A48A509Y |
| IANDIORIO | VALENTINA | NDRVNT95D66A509X |
| LANGELLA | GIANFRANCO | LNGGFR95D01B963G |
| LIGUORI | MARIA ELENA | LGRMLN95P54C129L |
| MARINO | ARMANDO | MRNRND95D01G812D |
| MIELE | DAVIDE | MLIDVD95B03D086U |
| PANAINO | SONIA | PNNSNO90M52G942R |
| PANTALENA | DONATELLA | PNTDTL95L67A717Q |
| PARRILLI | GAETANO | PRRGTN93T08F839K |
| PELUSO | MIRCO | PLSMRC93S22C361C |
| POCCHIANO | FRANCESCO | PCCFNC95S14A509P |
| PROCIDA | PIERA | PRCPRI95C61H703U |
| RAIMO | VIVIANA | RMAVVN94E56I483V |
| RAVALLESE | VINCENZA | RVLVCN95S53F839O |
| ROSCIANO | ANTONIO | RSCNTN94L24G942R |
| ROTOLO | MARIO | RTLMRA95R14H703W |
| RUBERTO | MARIA ASSUNTA | RBRMSS95D64G793Q |
| SABBARESE | MICHELA | SBBMHL95H69H703Y |
| SANTOMAURO | ANDREA | SNTNDR96L08F839S |
| SIMEONE | DANIELE | SMNDNL94P23A717U |
| SORVILLO | EDGARDO | SRVDRD93H14I438N |
| STOLFI | NICOLETTA | STLNLT94A69G942E |
| STRAZZA | CLAUDIA | STRCLD95E50A509T |
| STRIANESE | ANNALISA | STRNLS95L46I438G |
| VITOLO | FRANCESCA | VTLFNC95E45H703N |
| BENNET | CHIARA | BNNCHR95R51H703J |
| D'APUZZO | CARLO | DPZCRL96E06A509V |
| IORE | ANTONELLA | FRINNL95L44E977D |
| GORGA | GLORIA | GRGGLR95M46D390B |
| LA REGINA | GILDA GIOVANNA | LRGGDG95S54G793Q |
| LANDI | MARIANNA | LNDMNN95E58H703D |
| PAGANO | CHIARA | PGNCHR95E58H703Z |
| PEPE | ROBERTO | PPERRT94T26G230M |
| PEPE | FRANCESCO | PPEFNC95R30F912U |
| SICA | NATASHA | SCINSH95T52D390F |
| VITALE | ALESSANDRO | VTLLSN93M27H703F |

rappresentati, difesi e meglio generalizzati per mandato speciale in calce al ricorso, dagli
 Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F.
 DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai
 numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it –
info@avvocatomichelebonetti.it e pec avvsantidelia@cnfpec.it -

michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

il **CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**, in persona del Rettore *pro tempore*,

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno manomesso la scheda anagrafica ministeriale apponendovi un codice a barre all'interno del riquadro sito nella parte centrale bassa del modulo anagrafica;

b1) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

c) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20;

d) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;

d1) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti nonché dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

d2) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

d3) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";

d4) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

d5) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

d6) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

e) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Salerno DR/2014/381 del 07/02/2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione meglio indicato in atti e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

1. *Il caso Salerno e la violazione dell'anonimato così come avvenuto nel giudizio deciso dalla Plenaria.*

L'8 aprile 2014 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2014/2015 e tutti i ricorrenti l'hanno svolta presso l'Ateneo di Salerno. La tabella allegata riporta i dati dettagliati dei ricorrenti poi rimessi nello stesso fascicolo di parte con tanto di codici personali per la prova e ulteriori e forse anche ultronee schede in atti sotto la forma di autocertificazioni.

| Cognome | Nome | Facoltà | user | Password | punti | POS. GRADUATORIA |
|------------|---------------|----------|-----------|----------|-------|---------------------|
| DE SIMONE | VITTORIA | MEDICINA | 28MP40341 | VVJ7X6WE | 33,8 | 10349 |
| LIOI | GAETANO | MEDICINA | 28MP40637 | EC4SKFV7 | 33,4 | 10880 |
| LAVORGNA | LORENZA | MEDICINA | 28MP41373 | SSPP3QNX | 33 | 11454 |
| CITARELLA | ALESSIA | MEDICINA | 28MP41559 | WBNG3BCU | 32,40 | 12262 |
| VICINANZA | ANDREA | MEDICINA | 28MP41401 | CSSC93XY | 31,8 | 13140 |
| LAMBERTI | RITA | MEDICINA | 28MP40853 | TRWDU2PD | 31,6 | 13359 |
| FIMIANI | RODOLFO | MEDICINA | 28MP41343 | 53J42393 | 31,5 | 13565 |
| MALPEDE | GABRIELE | MEDICINA | 28MP41753 | DAFUCJ9T | 31,3 | 13829 |
| ROMANIELLO | ROBERTA | MEDICINA | 28MP41095 | Q635P5WE | 30,9 | 14518 |
| PATTI | SALVATORE | MEDICINA | 28MP40386 | HTVTFFR5 | 30,3 | 15493 |
| CERRA | ROSA | MEDICINA | 28MP40042 | W8WDKU5F | 30,1 | 15669 |
| BARTOLI | ALESSANDRO | MEDICINA | 28MP40869 | US36RY8X | 29,7 | 16496 |
| MILONE | ALESSANDRA | MEDICINA | 28MP40571 | HEYEFUYP | 29,6 | 16718 |
| DI BRIZZI | FRANCESCO | MEDICINA | 28MP41091 | RD85BCFQ | 29,2 | 17320 |
| MENNONNA | ANNAROSA | MEDICINA | 28MP41413 | 6ZNQHN88 | 29,2 | 17370 |
| DI MAURO | DANIELA | MEDICINA | 28MP41695 | 28DY52PJ | 29,2 | 17390 |
| ROMEI | STEFANO | MEDICINA | 28MP40370 | A2Y7TGRZ | 29,1 | 17512 |
| MACI | CHIARA | MEDICINA | 28MP40438 | GUSA7VYF | 29 | 17695 |
| MANCUSI | MARCO MARIA | MEDICINA | 28MP41076 | ZMAJPFV5 | 28,6 | 18355 |
| VOLPE | FELICIA | MEDICINA | 28MP41727 | XU8R836M | 28,6 | 18463 |
| VILLA | MARTINA | MEDICINA | 28MP40894 | S9ZDS8B9 | 29,3 | 19011 |
| VENUTOLO | ELIO GIUSEPPE | MEDICINA | 28MP40157 | NXZN6R7Q | 28,2 | 19214 |
| CIBARELLI | ALESSANDRO | MEDICINA | 28MP40753 | 7KYDCYXY | 27,7 | 20174 |
| GALDERISI | DOMENICO | MEDICINA | 28MP40253 | NHKNTM7P | 27,7 | 20239 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|-------|-------|
| CAFARO | CHIARA | MEDICINA | 28MP41200 | U6MNUNX7 | 26,4 | 22595 |
| SALERNO | ANTONIO | MEDICINA | 28MP40525 | XYRVBVTV | 26,3 | 22808 |
| FERRARA | ROSARIA FLORA | MEDICINA | 28MP40803 | H54U7GNH | 26,3 | 22839 |
| CAGGIANO | MARICARMEN OLINDA | MEDICINA | 28MP40923 | 4M6GQ7Y8 | 26 | 23483 |
| CAPODANNO | SILVIA | MEDICINA | 28MP41341 | NHQSDETG | 25,8 | 23862 |
| CIRILLO | RAFFAELE | MEDICINA | 28MP41092 | JES2SJYJ | 25,7 | 24064 |
| COSCIA | CIRO MARIA | MEDICINA | 28MP41371 | VR4785NG | 25,5 | 24485 |
| D'AURIA | LUISA ORIANA | MEDICINA | 28MP41888 | A9AMU3VF | 25,5 | 24519 |
| DE SILVA | ORNELLA | MEDICINA | 28MP40806 | V66HBBXH | 25,5 | 24633 |
| PICARIELLO | SABINO | MEDICINA | 28MP40424 | TKA8R86C | 25,2 | 25084 |
| AVVENTURA | STEFANO | MEDICINA | 28MP40543 | RZ2F8K4B | 25 | 25594 |
| MANDIA | ANTONIA | MEDICINA | 28MP41249 | ZZFWPD2X | 24,8 | 25939 |
| GALLO | GIANPAOLO | MEDICINA | 28MP41031 | 5RP4KMQP | 24,8 | 26009 |
| BORGHERESE | FRANCESCO | MEDICINA | 28MP40321 | 6MSZEFJ3 | 24,6 | 26402 |
| BALESTRIERI | MARIKA | MEDICINA | 28MP40763 | GDWZWXE9 | 24,4 | 26959 |
| VASSALLO | FRANCESCO | MEDICINA | 28MP40194 | Y7K4VR2F | 24,3 | 27178 |
| CONVERSANO | ITALIA | MEDICINA | 28MP41548 | MW99CC9F | 24,4 | 27263 |
| FERULLO | ANGELA | MEDICINA | 28MP40609 | J48ERBDP | 23,90 | 27888 |
| DESIDERIO | FRANCESCO | MEDICINA | 28MP40359 | 6AUNNANE | 24,3 | 29216 |
| GORGOGNONE | VINCENZO | MEDICINA | 28MP41352 | G34GSGR2 | 23,2 | 29397 |
| CATAFFO | MARIA CHIARA | MEDICINA | 28MP41346 | 7DAYS8MU | 23,2 | 29531 |
| DE SANTIS | FEDERICA | MEDICINA | 28MP41212 | RBV6JKBK | 22,8 | 30420 |
| AMIDEO | FRANCESCO | MEDICINA | 28MP41868 | VCTX4S57 | 22,7 | 30512 |
| BOTTONE | ALESSIA | MEDICINA | 28MP41034 | 94HRAVG9 | 22,6 | 30868 |
| CARIFI | GIOVANNI | MEDICINA | 28MP40868 | BKZ48ERP | 22,6 | 30874 |
| PARZIALE | ROBERTO | MEDICINA | 28MP41025 | 5XTDM7BG | 22,50 | 31060 |
| OTTONE | GIOBBE | MEDICINA | 28MP40703 | FD8SVBA3 | 22,50 | 31100 |
| TRUONO | TRUONO | MEDICINA | 28MP40162 | CF7KAMV3 | 22,1 | 31988 |
| IENNACO | VITTORIA | MEDICINA | 28MP40198 | GHZJ6GSS | 21,8 | 32596 |
| CURCIO | GIOVANNI | MEDICINA | 28MP40063 | A32ZXJUD | 21,7 | 32846 |
| GIUGLIANO | SANTOLO | MEDICINA | 28MP41205 | 5U6WY4RZ | 21,5 | 33267 |
| DELLO SCHIAVO | CLAUDIO | MEDICINA | 28MP41539 | XA3APP37 | 21,3 | 33675 |
| BRUNO | MARIA PIA | MEDICINA | 28MP41750 | XY5SWVJF | 21,3 | 33732 |
| D'ADDIECO | PAOLA | MEDICINA | 28MP40448 | FXWTN33A | 21,3 | 33780 |
| DE SIMONE | MARIA TERESA | MEDICINA | 28MP40036 | JBBWWNEU | 21 | 34539 |
| D'APICE | MARIAGIOVANNA | MEDICINA | 28MP41914 | AP4BFC7R | 23,80 | 34956 |
| FIGLIUOLO | ALESSANDRA | MEDICINA | 28MP41704 | GNABVP6F | 20,7 | 35097 |
| MEMOLI | ANNA | MEDICINA | 28MP41446 | 68QK7P8C | 20,6 | 35451 |
| PENTANGELO | PAOLA | MEDICINA | 28MP41572 | UWWC3NSN | 20,5 | 35649 |
| FIMIANI | MARIO | MEDICINA | 28MP40463 | HTK3MEQA | 20,2 | 36318 |
| TROISI | MARY JO | MEDICINA | 28MP40768 | GSH7UHHX | 20,1 | 36510 |
| AMATO | MATILDE | MEDICINA | 28MP40233 | 35EAXD7D | 20,1 | 36581 |
| ACCARINO | DAVIDE | MEDICINA | 28MP41691 | V5HJU53D | 16,7 | |
| ALBANO | PASQUALE VALERIO | MEDICINA | 28MP40820 | V3UGV8FY | 14,2 | |
| AMATO | GIOVANNI | MEDICINA | 28MP41765 | SYBTV79C | 18,2 | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------|
| BERARDI | BRIGIDA | MEDICINA | 28MP40554 | AH5JYFKK | 12,2 |
| CAMPANA | GAETANO ALBERTO | MEDICINA | 28MP40236 | 8S4NGCTZ | 16,8 |
| CAPPIELLO | RAFFAELLA | MEDICINA | 28MP41501 | 2VV95WM8 | 3,50 |
| CATTEL | DARIO | MEDICINA | 28MP40199 | WYXZ6PFG | 7 |
| CONTURSI | MARIANNA | MEDICINA | 28MP41786 | 3GPCREYS | 1,80 |
| D'ALESSIO | ELVIRA | MEDICINA | 28MP41334 | 6FAPUEZ3 | 10,1 |
| DE CESARE | CARLO | MEDICINA | 28MP41006 | JNJFT8FE | 19,1 |
| DE MARTINO | MARIA ANTONIA | MEDICINA | 28MP40440 | 28RCK44V | 13,1 |
| DE PRISCO | LUCA | MEDICINA | 28MP41313 | U3BZ6SBB | 14,8 |
| DEL GUERCIO | GIUSEPPE | MEDICINA | 28MP40192 | H9SVB3EN | 14,2 |
| DELL'AGLIO | ALBERTO MARIA | MEDICINA | 28MP40505 | FRTMHajn | 14,4 |
| DI FILIPPO | FEDERICA | MEDICINA | 28MP40443 | FVTJHRDA | 18,1 |
| DI PALMA | ANTONIA | MEDICINA | 28MP41998 | NP22E8VV | 15,7 |
| DIASCO | ROBERTA | MEDICINA | 28MP40668 | 8WXBSDW4 | 19,9 |
| DONADIO | SERENA | MEDICINA | 28MP41461 | 9J37C5CM | 15 |
| D'ONOFRIO | ANNA | MEDICINA | 28MP41475 | A47RKPMQ | 15,8 |
| FABRIS | MARCO MARIA | MEDICINA | 28MP41206 | HSV67H3A | 17,8 |
| FALCONE | SILVIA | MEDICINA | 28MP40337 | RTJ5YQ4X | 9,80 |
| FORLANO | ANTONELLA | MEDICINA | 28MP41469 | WCA3K65U | 18 |
| GAROFANO | ANTONIO | MEDICINA | 28MP41145 | GV4PEK3S | 13,8 |
| GIANNATTASIO | MARIA LUISA | MEDICINA | 28MP40285 | 2JRW5CEZ | 19,6 |
| GIORGIO | RICCARDO | MEDICINA | 28MP40170 | 4ZRG6UNY | 18,9 |
| GRIMALDI | FEDERICA | MEDICINA | 28MP40439 | HVZZAFBC | 18,9 |
| GUGLIELMI | GIULIA | MEDICINA | 28MP41351 | 87UXY3BT | 19,3 |
| IANDIORIO | VALENTINA | MEDICINA | 28MP41588 | 2RSSEXSG | 19,6 |
| LANGELLA | GIANFRANCO | MEDICINA | 28MP40704 | GJBR82A8 | 11,2 |
| LIGUORI | MARIA ELENA | MEDICINA | 28MP41624 | GT22CPFU | 17,60 |
| MARINO | ARMANDO | MEDICINA | 28MP40705 | 7DQERHH5 | 11,3 |
| MIELE | DAVIDE | MEDICINA | 28MP40384 | GAZMUE34 | 12,6 |
| PANAINO | SONIA | MEDICINA | 28MP40151 | 8MGTEZM3 | 18,5 |
| PANTALENA | DONATELLA | MEDICINA | 28MP41219 | 36CQV60T | 9,1 |
| PARRILLI | GAETANO | MEDICINA | 28MP40963 | J236QHH5 | 15 |
| PELUSO | MIRCO | MEDICINA | 28MP40969 | W59QE8PA | 13,4 |
| POCCHIANO | FRANCESCO | MEDICINA | 28MP41823 | VEW4ZMKP | 18,4 |
| PROCIDA | PIERA | MEDICINA | 28MP40573 | B2SBUUZ8N | 9,6 |
| RAIMO | VIVIANA | MEDICINA | 28MP4060 | XD48SN34 | 13,5 |
| RAVALLESE | VINCENZA | MEDICINA | 28MP41822 | BDKG9ZZT | 13,8 |
| ROSCIANO | ANTONIO | MEDICINA | 28MP41030 | AFE6YC2J | 17,7 |
| ROTOLO | MARIO | MEDICINA | 28MP41820 | 5PDQK2DH | 15,7 |
| RUBERTO | MARIA ASSUNTA | MEDICINA | 28MP41577 | GRE86Z48 | 7,9 |
| SABBARESE | MICHELA | MEDICINA | 28MP41902 | 5WR3HXWM | 17 |
| SANTOMAURO | ANDREA | MEDICINA | | | 9,90 |
| SIMEONE | DANIELE | MEDICINA | 28MP40771 | VZ6C8DNT | 12,6 |
| SORVILLO | EDGARDO | MEDICINA | | | 14,5 |
| STOLFI | NICOLETTA | MEDICINA | | | 12 |
| STRAZZA | CLAUDIA | MEDICINA | 28MP41571 | A3G5XNNG | 17,2 |
| STRIANESE | ANNALISA | MEDICINA | 28MP41993 | 7UAMF73Y | 9,6 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------|-----------|----------|-------|
| VITOLO | FRANCESCA | MEDICINA | 28MP41582 | 4KNFSJTF | 16,4 |
| BENNET | CHIARA | MEDICINA | 28MP41886 | KDCB9HHM | 25,80 |
| D'APUZZO | CARLO | MEDICINA | 28MP41387 | AZTY3DHD | 27,6 |
| IORE | ANTONELLA | MEDICINA | 28MP42666 | Z4D4NTRA | 33,1 |
| GORGA | GLORIA | MEDICINA | 28MP41289 | JFPTVMW | 26,3 |
| LA REGINA | GILDA GIOVANNA | MEDICINA | 28MP41701 | 4C9X8TD5 | 24,7 |
| LANDI | MARIANNA | MEDICINA | 28MP41528 | TN5FTSP4 | 27,5 |
| PAGANO | CHIARA | MEDICINA | 28MP4517 | 4TCBHXD3 | 24,1 |
| PEPE | ROBERTO | MEDICINA | 28MP40548 | 4B7BFMDV | 30,8 |
| PEPE | FRANCESCO | MEDICINA | 28MP41712 | 5VFEJZ3B | 16,20 |
| SICA | NATASHA | MEDICINA | | | 24,8 |
| VITALE | ALESSANDRO | MEDICINA | 28MP41090 | 6UYJCH9U | 20,7 |

Tale concorso è stato svolto con modalità letteralmente identiche a quello tenutosi presso l'Ateneo di Messina nell'anno accademico 2010/2011 e censurato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 26, 27 e 28/2013).

Lo scorso anno avevamo denunciato il "caso Salerno" ma nonostante l'accoglimento del gravame da parte del Consiglio di Stato (Sez. VI, 30 aprile 2014, n. 1716) e le, quest'anno davvero inequivocabili istruzioni ministeriali, l'Ateneo ha continuato ad agire contra legem.

1.2. Il caso di Salerno è l'unico che è identico a quello della Plenaria giacchè anche presso l'Ateneo campano la commissione ha formato un elenco (per di più informatico e non cartaceo) così come avvenuto in quel caso deliberato nel mese di novembre 2013.

Si chiede, pertanto, l'immediata decisione con sentenza in forma semplificata pena la violazione dell'art. 99, comma 3, c.p.a. con le conseguenze ben chiarite dalla dottrina più avveduta¹.

Il caso della Plenaria

Nel caso sottoposto alla Plenaria la Commissione aveva redatto un elenco ove erano annotati le generalità dei concorrenti e il codice segreto.

¹ E. FOLLIERI, *Rimedi avverso la violazione dell'art. 99, comma 3, c.p.a.*, in *giustamm.it*



| Progr. | Nominativo (Codice Fiscale) | Data e Luogo Nasc. | N. Posto | N. Test | N. Documento | Firma Entrata | Firma Uscita |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | ABBATE ALESSANDRO (BBTSLN92L03F206G) | 03/07/1992 Milazzo (ME) | C226 | 14HE01452 | C.I. A01475395 | Abbate Aless | Abbate Aless |
| 2 | ABENAVOLI ANNA CHIARA (BNVNCB28T83H224R) | 23/12/1992 Reggio Calabria (RC) | | 14HE01452 | C.I. A08312 | | |
| 3 | ADAMO ARIANNA (DMARHN92R53F158M) | 13/10/1992 Messina (ME) | C253 | 14HE01453 | C.I. A03159810 | Adamo Arianna | Adamo Arianna |
| 4 | AIELLO PHOEBE MARTINA (LLAPBN92M41C351Y) | 01/08/1992 Catania (CT) | C184 | 14HE01454 | C.I. A08312132 | Aiello Phoebe | Aiello Phoebe |
| 5 | AIELLO TERESA FORTUNATA (LLATSF92D88H224W) | 26/04/1992 Reggio Calabria (RC) | C224 | 14HE01455 | C.I. A01808680 | Aiello Teresa | Aiello Teresa |
| 6 | AMATO GIORGIO (MTAGRG92H09H403N) | 09/06/1992 San Vito Al Tagliamento (PN) | C218 | 14HE01456 | C.I. A0453089 | Amato Giorgio | Amato Giorgio |
| 7 | BARRESI MAURILIO (BRRMRL92E28G377G) | 28/06/1992 Pavia (ME) | C254 | 14HE01457 | C.I. A03186316 | Barresi Maurilio | Barresi Maurilio |
| 8 | BELLOCCHIO ANGELA MIREA (BLNLMB92F56F158V) | 16/05/1992 Messina (ME) | C251 | 14HE01458 | C.I. A03547404 | Bellocchio Angela | Bellocchio Angela |
| 9 | BELLONE ITALO GIUSEPPE (BLTGS92R08D976H) | 08/10/1992 Lodi (RC) | C217 | 14HE01459 | C.I. A0662603 | Bellone Italo | Bellone Italo |
| 10 | BLASA FRANCESCA (BLSPNC92D47F159A) | 07/04/1992 Messina (ME) | C220 | 14HE01460 | C.I. A06456282 | Blasa Francesca | Blasa Francesca |
| 11 | BONTA' SOFIA (BNTSFG92M59B429Q) | 19/08/1992 Caltanissetta (CL) | C214 | 14HE01461 | C.I. A02845386 | Bonta' Sofia | Bonta' Sofia |
| 12 | BUSCETTI DOMENICO (BSCDNC92H04G791Z) | 04/06/1992 Polistena (RC) | C219 | 14HE01462 | C.I. A01265454 | Buscetti Domenico | Buscetti Domenico |
| 13 | CAPILLO MARIA CHIARA (CPLMCH92E02F158Q) | 22/05/1992 Messina (ME) | C182 | 14HE01463 | C.I. A03147909 | Capillo Maria | Capillo Maria |
| 14 | CAPUTO ALESSANDRA (CPTLSN92M87F537Q) | 27/08/1992 Vibo Valentia (VV) | C266 | 14HE01464 | C.I. A04767888 | Caputo Alessandra | Caputo Alessandra |
| 15 | CATALIOTO CATERINA (CTLCRN92L66F158Y) | 26/07/1992 Messina (ME) | C159 | 14HE01465 | C.I. A08023502 | Catalioto Caterina | Catalioto Caterina |
| 16 | CELA VERDIANA (CLEVDN92H43H224K) | 03/06/1992 Reggio Calabria (RC) | C196 | 14HE01466 | C.I. A03376186 | Cela Verdiana | Cela Verdiana |
| 17 | CERAVOLO MARIA DOMENICA (CRVMDM92D69G710L) | 29/04/1992 Cinquedotti (RC) | C225 | 14HE01467 | C.I. A06442633 | Ceravolo Maria | Ceravolo Maria |

L'Ateneo di Salerno ha fatto addirittura peggio, manomettendo, caso unico in Italia mai accaduto dalla gestione nazionale del concorso, il codice anagrafica prima dell'inizio della prova e svelando dunque l'abbinamento tra codice segreto e nome del candidato ed archiviandolo, addirittura, nel proprio archivio informatico formando un elenco identico a quello del "caso Messina" deliberato dalla Plenaria.

Tutto ciò addirittura prima della prova. Tutti quindi potevano sapere a chi apparteneva quel determinato codice segreto.

Ecco la parte del verbale che ci riguarda

Il Responsabile dell'Aula invita i candidati ad aprire il plico a ciascuno assegnato ed a compilare, prioritariamente, la scheda anagrafica e a sottoscriverla; provvede, tempestivamente, a ritirare tutte le schede anagrafiche, in modo che non possano essere visibili nel corso dello svolgimento della prova; applica, al fine di garantire rapidità nella lettura ottica delle stesse per la pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa, un codice a barre all'interno del riquadro sito nella parte centrale bassa del modulo anagrafica; quindi, le chiude in un plico sul quale viene data evidenza del numero di schede contenute.

La prova si svolge regolarmente ed ha termine alle ore 12.40.

Al termine della prova risulta quanto segue:

Ed ecco come è diventata la scheda anagrafica manomessa

FRONTE ANAGRAFICA

RETRO ANAGRAFICA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda anagrafica

Università degli Studi di SALERNO

L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:

- 1) Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile.
Es.: M A R I O
- 2) Laddove fossero presenti più parole, lasciare una casella vuota per indicare lo spazio.
Es.: D E L R O S S I

Dati anagrafici del candidato

Nome : C | A | R | L | O | M | A | R | I | A

Cognome : C | O | P | P | O | L | A

Data di Nascita : 1 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | / | 1 | 4 | / | 9 | 9 | / | 5

Luolo di Nascita : A | V | E | L | L | I | N | O

Firma Carlo Maria Coppola

COPPOLA CARLO MARIA
05/01/1995 Avellino

58494035

In tutti gli altri Atenei, invece, la scheda anagrafica era così

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scheda anagrafica

Università degli Studi di _____

Facoltà di Medicina e Chirurgia
L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

04MP10956

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:
Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile lasciando una casella vuota laddove fossero presenti più parole.

Nome : _____

Cognome : _____

Data di Nascita : _____

Luogo di Nascita : _____

| Indicare l'ordine di preferenza della L. M. a cui si desidera accedere | Medicina e Chirurgia | Odontoiatria e Protesi Dentaria |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prima preferenza | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seconda preferenza | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Firma _____

Anche ove altri Atenei hanno provveduto, per verificare ed accertarsi che nessun candidato potesse consegnare la prova altrui (ed è prassi corretta), ad inserire un simile adesivo sull'anagrafica, **sono sempre stati i candidati a provvedervi e mai la Commissione.**

I candidati procedono a compilare la scheda anagrafica, a sottoscriverla, ad apporre l'etichetta su cui risultano stampati i dati anagrafici e a riporre il modulo dentro alla busta con il logo dell'Ateneo che è stata consegnata al candidato al momento dell'ingresso nel settore e a sigillarla in modo da garantire la riservatezza. Procedono quindi alla compilazione del compito.

A Salerno, quindi, si è fatto l'opposto di quello che doveva farsi giacché le ***“operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato”*** (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

Sull'incredibile vicenda indaga la Procura della Repubblica come da denuncia che si deposita in atti.

L'elenco informatico in possesso della Commissione, fornito a seguito dell'accesso agli atti e con gli “omissis” dei dati dei soggetti diversi dai ricorrenti è il seguente

[illegible]

disponibile grazie al codice a barre abbinato.

1.2. Se l'anno passato una prassi del genere, per quanto illegittima, poteva ritenersi un errore, quest'anno, dopo la decisione della Plenaria, i ricorsi subiti da questa difesa e, soprattutto, le linee guida ministeriali del 2 e 4 aprile 2014, v'è seriamente da credere che tali scelte non siano casuali.

Il M.I.U.R., senza mezzi termini, seguendo la linea tracciata da questa difesa (si noti l'espressione "è rimasto" che segna uno stacco netto rispetto al passato) aveva imposto agli Atenei ogni accorgimento per non consentire ai Commissari di vedere l'anagrafica e quindi il foglio contenente l'abbinamento tra nome e codice segreto.

È eliminato l'ordine di tenere la carta di identità sul banco e, anche alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

Salerno dimostra di aver letto tali istruzioni tanto da eliminare l'onere di tenere la carta di identità sul banco ma, come anticipato, verbalizza di aver preso in mano le anagrafiche dei singoli candidati per attaccarvi l'adesivo con le relative generalità.

Per usare le parole di uno degli Atenei l'obiettivo è *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna) e Salerno, al contrario, ha verbalizzato di aver digitalizzato l'abbinamento!

2. Il plico rubato a Bari

Presso l'Ateneo di Bari, il giorno della prova, si è appreso che uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso era stato manomesso e che dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

Il caso è letteralmente identico a quello occorso presso l'Ateneo di Catanzaro nel 2007 dove il M.I.U.R. si determinò per l'annullamento della prova e dove, dopo 7 anni, si sono accertati i gravi reati commessi nel dichiarato intento di vendere il compito a tante più persone possibili². All'epoca l'Ateneo di Catanzaro e il Miur annullarono la prova. Stessa fattispecie a distanza di sette anni, con un'unica differenza: il Miur non ha annullato la prova perché a seguito delle posizioni del Consiglio di Stato (con la nota rimessione alla Corte Costituzionale sulla legittimità delle graduatorie locali) ci troviamo di fronte ad una graduatoria nazionale.

Pertanto la scelta non era più annullare il concorso a Bari o a Catanzaro, ma annullare il concorso nazionale per i fatti di Bari. Solo tale ragione di opportunità ha portato il Miur a non annullare il test.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 riporta che: *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**"*. La scatola non solo non era integra, ma mancava un plico.

Le indagini penali, ancora in corso, a nostro avviso sono irrilevanti per la censura che ci

² Catanzaro, test manomessi: chieste 5 condanne (<http://www.uninews24.it/calabria/3437-catanzaro,-test-manomessi-chie>)

occuperà nel ricorso poiché la potenzialità della diffusione e la fuga di notizie è fuori discussione.

Si è giunti all'individuazione del plico mancante in maniera assolutamente casuale. Le indagini difensive hanno fatto emergere come inizialmente il Rettore si fosse dichiarato disponibile all'annullamento, lo stesso annullamento verificatosi nell'anno 2007 anche per Bari ed effettuato in via di autotutela dall'ex Rettore Petrocelli. Ecco invece le dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: ***“Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente – conclude Uricchio – se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia.”***

Il problema invece era più serio poiché, come emerse nel prosieguo della vicenda, il plico disperso non era in alcun modo presso la Bicocca o altrove. Tale circostanza, su cui si invita formalmente il Miur a fare un po' di chiarezza, avrebbe potuto indurre l'Ateneo di Bari e poi il Ministero ad un annullamento a “cascata” di tutta la prova nazionale.

Così il Miur dopo aver indotto l'Ateneo a non annullare decideva con nota in atti dell'11 aprile 2014 di pubblicare il 22 aprile 2014 i risultati, riportando quanto segue anche in termini di responsabilità per la gestione della prova e per la intervenuta alterazione della scatola:

“Università, Miur: test Medicina non sarà annullato Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati” (...) *Dalla relazione fornita dall'ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova.”*

Lascia poi senza parole che a distanza di pochi giorni per il corso di laurea di Medicina Inglese, meno noto alle cronache, si sia verificato nuovamente lo stesso problema, ovvero un altro pacco con i plichi ancora una volta non in regola, sempre a....Bari.³

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti

MOTIVI

Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio.

³ www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061

In particolare:

1) Con l'odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si contesta la scelta del MIUR di non annullare la prova nonostante la Procura della Repubblica di Bari abbia accertato che uno dei plichi di concorso sia stato rubato prima della prova;

2) con un secondo motivo si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

3-4) con le censure 3 e 4 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA;

5) con il quinto motivo si è censurato lo svolgimento della prova presso le diverse sedi Universitarie che non ha garantito la par condicio tra i concorrenti;

6) con il sesto motivo si è censurata la mancata approvazione degli atti di concorso;

7) con il settimo si è contestato l'intero test somministrato sulla base della considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, visto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due "campioni del test", entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. Insomma punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resto di Italia si abbassa.

I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti.

Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "trippla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non possiamo dimenticare che al fine di evitare ogni margine di discrezionalità la

lex specialis è lapidaria.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**”*.

Senza se e senza ma. Le scatole DEVONO essere integre. Se non lo sono e, diremmo quasi banalmente, a maggior ragione ove manchi il questionario, la prova NON DOVEVA tenersi.

2. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro.

Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: *“Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi”*.

Anche in quel caso *“il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero”*.

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

Ma cosa accadde dopo? *“I plichi con i test per l'ammissione ai corsi di laurea sarebbero stati manomessi nell'università di Catanzaro. E' quanto emerso dall'inchiesta avviata dal pm Salvatore Curcio dopo l'esposto presentato dallo stesso rettore dell'università Francesco Saverio Costanzo. Il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero. L'ipotesi dell'accusa è che i moduli siano stati sottratti per far conoscere in anticipo ad alcuni candidati le domande d'ammissione ai test. Il pm Curcio ha affidato i plichi che sarebbero stati aperti in anticipo ai Ris di Messina per rivelare eventuali impronte digitali o altri elementi per riuscire a risalire ai responsabili”*.

Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, gli arresti. Dopo 5 le condanne.

“In carcere sono finiti Valter Mancuso, e Antonio Cuteri, entrambi di 42 anni, mentre ai domiciliari sono finiti Giuseppe La Rocca, di 29 anni, all'epoca impiegato con contratto di prestazione d'opera, Manuela Costanzo (37) e Patrizia Scandale (28), all'epoca studenti. Nei confronti di altre 14 persone è stata disposta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Giudice per le indagini, Tiziana Macrì. Mancuso, addetto al servizio di pulizia dell'Ateneo, e Cuteri, impiegato, erano già stati arrestati per la vicenda del furto del 2007. Il primo è stato condannato a tre anni di reclusione nell'aprile 2009 al termine del processo con rito abbreviato, mentre per Cuteri il processo è in corso. Gli indagati sono accusati di peculato, falsità ideologica e ricettazione.

La nuova tranche dell'inchiesta, condotta dai sostituto procuratori di Catanzaro, Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, riguarda i test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e di Veterinaria degli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 per i quali i test sarebbero stati acquisiti in anticipo dagli indagati. L'indagine, avviata con accertamenti tecnici svolti dai carabinieri del Ris di Messina su un plico risultato manomesso, è proseguita con una serie di attività di riscontro che hanno consentito di smantellare il sistema che, secondo l'accusa, era incentrato su persone che all'epoca dei fatti, con contratti di prestazione d'opera, svolgevano

mansioni di vario genere all'interno dell'Università di Catanzaro”.

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione. Ciò è avvenuto grazie a macchinari in grado di pressare lentamente le scatole allentandone le giunture, facendo sì che si possa lentamente sfilare un plico.

Se l'aula interessata non fosse stata la 3 di Economia, con candidati più anziani che si sono imposti di fare contare i plichi, nessuno mai se ne sarebbe accorto. Del resto il sigillo ministeriale di plastica e a forma di fiore, sensibilissimo a manomissioni rispetto alle quali è da sempre “tarato”, non si era in alcun modo spaccato e si presentava perfetto. Ciò lascia presagire circostanze ben diverse rispetto a quelle ex adverso prospettate di un inspiegabile sabotaggio del test, stranamente accompagnato da una impennata dei voti baresi contestuale ad un abbassamento del voto medio del test.

Le Società che gestiscono tali concorsi non impacchettano i plichi di concorso manualmente ma devono sottoporsi a controlli specifici di garanzia e segretezza.

Nel caso del Cineca, ad esempio, e sempre con riguardo ai fatti del 2007, quando “*i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Catanzaro, hanno visitato la sede bolognese del consorzio interuniversitario, che aveva il compito di distribuire a livello nazionale i test, hanno verificato che un sofisticato sistema di controllo a base di sensori elettronici esclude errori nel riempimento dei pacchi. Per gli inquirenti, dunque, il furto è avvenuto nel viaggio dei questionari dall'Emilia alla Calabria o, più probabilmente, durante la sosta degli scatoloni in una sede universitaria catanzarese poco protetta*”⁴.

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

2. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere “*contenuto identico sul territorio nazionale*” e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare “**la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova**, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, **mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi**” (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, “**attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle**

⁴ <http://italia.panorama.it/Universita-il-dna-svelera-chi-ha-manomesso-i-test-di-medicina-di-Catanzaro>

disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti” (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. **“E’ questa una circostanza idonea ‘ex se’ a rendere illegittima la procedura concorsuale ‘de qua’; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità”** (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l’effettiva “soffiata” proveniente dalla Puglia “essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.

Nonostante l’ampio contenzioso il M.I.U.R., come vedremo in seguito, ha posto in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l’username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l’indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all’area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l’identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero

(Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: *"E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate"*.

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre, se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

Grazie alla semplice eliminazione del codice verrebbe eliminato ogni rischio di anonimato senza alcuna conseguenza giacchè il codice a barre è leggibile con qualsiasi smartphone e riporta proprio il famigerato codice alfanumerico e solo ragioni oscure non l'hanno fatto sino a oggi eliminare.

In cartaceo, depositeremo le medesime schede di concorso del CAMPUS BIOMEDICO dalle quali si evince l'inesistenza del codice alfanumerico sotto quello a barre.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione** che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.

Per ciò solo il ricorso va accolto ed i ricorrenti ammessi.

2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei l'obiettivo è *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando *"che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione"*.

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto 1 abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto (*"incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato"*) qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha *"raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione"*.

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto *"assegnazione posti a sedere"* era scritto *"il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento"*.

Tale onere non è imposto quest'anno.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito

l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla "sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento".

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva "il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati".

Quest'anno cambia tutto.

"Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova".

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

2.1. L'Ateneo, tuttavia, queste nuove istruzioni non le ha, se non si vuole pensare al dolo, neanche lette giacchè si comporta, verbalizzandolo, esattamente all'opposto di come ha scritto il M.I.U.R. rispettando le indicazioni dell'anno passato.

Nell'a.a. **2013/2014**, il Ministero aveva onerato agli Atenei, al momento della consegna dei plichi di concorso a fine prova da parte dei candidati, ad usare il seguente metodo.

"I candidati presenti in aula devono posare la penna sul banco e attendere l'arrivo di un commissario per la consegna del compito e contestuale verifica dell'identità con il modulo anagrafica".

Quest'anno, invece, come chiarito, il M.I.U.R. impone che all'atto della consegna la Commissione non debba in alcun modo abbinare il codice segreto al nome del candidato.

Il M.I.U.R. è talmente preoccupato che ciò possa avvenire che accortosi di un refuso, dovuto al contenuto delle linee guida dell'anno passato, si affretta a rettificare le linee guida 2014/2015 scrivendo a chiare lettere che, alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

All'Ateneo di Salerno, invece, i commissari hanno ordinato (cfr. verbale generale) ai candidati di "compilare prioritariamente la scheda anagrafica e sottoscriverla".

Dopo di che, quando l'abbinamento è fatto, *"il Responsabile dell'aula provvede tempestivamente a ritirare tutte le schede anagrafiche in modo che non possono essere visibili nel corso dello svolgimento della prova"*.

Abbiamo letto bene?

Il Responsabile d'aula sa che *"le schede anagrafiche in modo che non possono essere visibili nel corso dello svolgimento della prova"* e le raccoglie egli stesso? Libere e non imbustate!

Non basta.

Dopo averle raccolte "applica, al fine di garantire rapidità nella lettura ottica delle stesse

per la pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa (che non fanno loro!!!), un codice a barre all'interno del riquadro sito nella parte centrale bassa del modulo anagrafica”.

La commissione salernitana, quindi, sa tutto dei candidati avendo abbinato i codici al nome sin dall'inizio della prova.

Le linee guida ministeriali, invece, proprio per evitare di verificare il contenuto della scheda anagrafica, come si ricorda, avevano previsto che *“il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”*.

Ed inoltre, proprio per non lasciare nulla al caso si disponeva che *“è fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo”*.

Nell'idea del M.I.U.R., quindi, le due buste (una con la scheda risposta che va al Cineca, l'altra con modulo risposte annullato, questionario e scheda anagrafica) non devono essere aperte ed ispezionate per nessun motivo.

La Commissione di Salerno, invece, ed è verbalizzato ed a valere sino a querela di falso:

- NON *“invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”* ma ordina di consegnare sin dall'inizio della prova “libera” tale scheda contenente l'abbinamento tra codice segreto e nome;

- APPONE su tali schede un adesivo e CREA un elenco ove abbina nome del partecipante e codice segreto.

Così facendo ha leso l'anonimato e non sulla base di quanto affermato da questa difesa ma rispetto a quanto ordinato dal M.I.U.R. nelle linee guida diramate a tutti gli Atenei e ricevute anche dall'Ateneo di Salerno come da documentazione trasmessa all'esito dell'accesso agli atti che si deposita.

2.2. Ma perché il M.I.U.R., con la nota del 4 aprile 2014, si è affrettato a rettificare il contenuto di un passaggio della circolare 2 aprile 2014 chiarendo che *“NON DOVRA' ESSERCI LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELL'IDENTITA' DEL CANDIDATO CON IL CODICE PROVA RIPORTATO SUL RETRO DELLA SCHEDA ANAGRAFICA”*?

In maniera molto semplice perché verificando il documento di identità, avendo innanzi in tutta la documentazione di concorso il codice segreto, si abbina il nome a tale codice sgretolando l'anonimato.

La Commissione, inoltre, ha calpestato le indicazioni del Ministero ed ha fatto consegnare la scheda anagrafica libera e non nella busta ove doveva sin dall'inizio essere inserita.

Il M.I.U.R. aveva imposto che *“la busta del plico contenente la scheda anagrafica (e non la sola scheda stessa, n.d.r.) dovrà essere consegnata all'Ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo (pagine contenenti i quesiti e secondo modulo risposte)”*, ma come risulta a verbale la Commissione ha fatto all'opposto.

2.3. È scontato, quindi, al fine di evitare le scontate difese dell'Ateneo, che non possa certo dirsi che l'apposizione dell'adesivo non aggiunge alcuna ulteriore informazione rispetto a quelle già contenute nella scheda anagrafica una volta compilata dal candidato apponendo il proprio nominativo, giacché tale operazione è stata svolta dalla Commissione che non doveva e poteva sapere tali informazioni sino al momento della correzione.

Si tratta di concetti talmente banali che desta imbarazzo persino ribadirli.

Sarebbe forse stato opportuno chiarire all'Ateneo, che non ha letto le istruzioni ministeriali, cosa significhi violazione dell'anonimato.

Significa, semplicemente, che l'elaborato non deve essere mai riconoscibile se non prima dell'assegnazione della posizione in graduatoria e, comunque, lo può essere solo dopo la sua

valutazione.

Nel caso specifico, è il D.M. 5 febbraio 2014, art. 9, punto p), ad obbligare gli Atenei a precisare nei propri bandi che “le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame, qualora:

a) venga inserito il modulo anagrafica nella busta destinata al CINECA”;

b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della Commissione” (art. 9, lett. p).

Sono tutte quelle complesse garanzie che la Plenaria (essendo identica la procedura di concorso celebrata), dopo aver evidenziato di essere consapevole che correggerà il Cineca e non la medesima Commissione della sede di Ateneo ha così definito: *“L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo (come fa ad es. il D.M. [5].[2].201[4] per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”* (Ad. Plen. n. 26/13).

È la *lex specialis*, quindi, a regolare in maniera peculiare la garanzia dell'anonimato giacché, viceversa, non si spiegherebbe perché mai punire con l'annullamento della prova il segno di riconoscimento apposto sulla busta o, ancora, l'inserimento del modulo anagrafica assieme a quello risposte destinato al CINECA.

E nella tipologia di selezioni come quelle in esame, siffatto anonimato deve essere ancor più pregnante.

Ed invero, non deve sfuggire che proprio la mancanza di un elaborato scritto, la cui paternità è sempre possibile ricorrendo ad una perizia calligrafica, impone un rigore assoluto nella individuazione e nella osservanza di regole volte ad assicurare l'anonimato.

Infatti, mentre la valutazione di un elaborato scritto “riconosciuto” dalla commissione compiacente potrebbe determinare o la sua sostituzione (ipotesi configurabile ancor più nel caso di specie grazie all'esistenza di un foglio gemello, facilmente “completabile” contenente la griglia di risposte consegnato contestualmente alla prova a ciascun candidato) o un giudizio “benevolo” o “più benevolo”, comunque accertabile, nel caso di specie, una commissione compiacente ben potrebbe, senza essere mai smascherata alterare il risultato del test, aggiungendo semplicemente delle spunte nelle caselle relative a risposte rimaste non evase.

Sicché, la correzione “automatica”, volta a garantire una valutazione assolutamente oggettiva, se non assistita in maniera rigorosa dall'anonimato, finisce, al contrario, per favorire la possibile alterazione dell'elaborato, senza che mai, proprio mai, qualcuno possa dimostrare che ciò sia avvenuto. Ma questo la Plenaria l'ha già chiarito (confutando la tesi del C.G.A. secondo cui alcuna lesione era avvenuta *“allorché essa è come nel caso all'esame demandata ad un organo terzo (il CINECA) non basterebbe lamentare genericamente violazioni dell'anonimato da parte della Commissione”*) e nessun T.A.R. ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.a. può discostarsene⁵.

Nella specie la manomissione della scheda con abbinamento scritto a verbale dell'identità del candidato e del codice segreto e creazione dell'elenco da parte dell'Ateneo ha evidentemente sgretolato ogni garanzia.

E ciò senza alcuna plausibile giustificazione non potendo apparire tale quella *“di consentire una verifica dei dati e di garantire rapidità nella pubblicazione della graduatoria”* (cfr. verbale di concorso).

La graduatoria, ex D.M. 85/14 verrà pubblicata dal CINECA in data 30 settembre 2013 a prescindere da quanto Salerno sarà veloce o lenta ad abbinare i codici. Non serve, inoltre, alcuna verifica dei dati giacché sono in candidati a dover compilare e sottoscrivere l'anagrafica.

Appare risibile, quindi, che l'anonimato sia stato cancellato *per facilitare le successive operazioni di abbinamento tra dati CINECA e dati del candidato*. Per tali operazioni vi è la scheda

⁵ Cfr. nota 3.

Perché nessun altro Ateneo ha mai usato tale stratagemma e la graduatoria nazionale è stata regolarmente pubblicata? “*Né il sistema del ritiro delle buste*”, al fine di apporvi un nuovo codice a barre, “*trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione*” (Consiglio di Stato, **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**).

Ma non basta. La violazione, se possibile, è ancora più palese e grave rispetto al caso della Plenaria giacchè tale elenco è stato formato con una manomissione delle schede anagrafiche che, in quel caso, non era avvenuto.

Anche in tal caso tale circostanza è identica a quella occorsa in altro giudizio deciso dal giudice d'appello (C.G.A. n. 466/13).

[illegible]

23

SCHEDA DELLE RISPOSTE

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL QUESTIONARIO

1 (A) (B) (C) (D) (E) 31 (A) (B) (C) (D) (E) 61 (A) (B) (C) (D) (E) 91 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E) 32 (A) (B) (C) (D) (E) 62 (A) (B) (C) (D) (E) 92 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E) 33 (A) (B) (C) (D) (E) 63 (A) (B) (C) (D) (E) 93 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E) 34 (A) (B) (C) (D) (E) 64 (A) (B) (C) (D) (E) 94 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E) 35 (A) (B) (C) (D) (E) 65 (A) (B) (C) (D) (E) 95 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E) 36 (A) (B) (C) (D) (E) 66 (A) (B) (C) (D) (E) 96 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E) 37 (A) (B) (C) (D) (E) 67 (A) (B) (C) (D) (E) 97 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E) 38 (A) (B) (C) (D) (E) 68 (A) (B) (C) (D) (E) 98 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E) 39 (A) (B) (C) (D) (E) 69 (A) (B) (C) (D) (E) 99 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E) 40 (A) (B) (C) (D) (E) 70 (A) (B) (C) (D) (E) 100 (A) (B) (C) (D) (E)

11 (A) (B) (C) (D) (E) 41 (A) (B) (C) (D) (E) 71 (A) (B) (C) (D) (E) 101 (A) (B) (C) (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) (E) 42 (A) (B) (C) (D) (E) 72 (A) (B) (C) (D) (E) 102 (A) (B) (C) (D) (E)

13 (A) (B) (C) (D) (E) 43 (A) (B) (C) (D) (E) 73 (A) (B) (C) (D) (E) 103 (A) (B) (C) (D) (E)

14 (A) (B) (C) (D) (E) 44 (A) (B) (C) (D) (E) 74 (A) (B) (C) (D) (E) 104 (A) (B) (C) (D) (E)

15 (A) (B) (C) (D) (E) 45 (A) (B) (C) (D) (E) 75 (A) (B) (C) (D) (E) 105 (A) (B) (C) (D) (E)

916217786V

6 0 4 5 0 0

“Ne deriva la violazione del principio dell’anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della co[rrezione] dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l’annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457). Tale sentenza è stata confermata in sede di merito dal C.G.A. (n. 466/13).

Per quanto sopra esposto, quindi, nel caso della Plenaria, non vi era, però, alcuna dichiarazione che i Commissari avessero verificato tale codice e che, in altre parole, avessero fatto un accertamento specifico sullo stesso.

Erano stati solo i vigilantes all’ingresso ad averlo annotato ma mancava, a verbale, la prova di un controllo specifico e diretto su ogni candidato.

Oggi, invece, questa situazione è categoricamente aggravata giacchè è scritto a verbale che la Commissione ha verificato il codice segreto dei singoli candidati provvedendo all’abbinamento, avendo tutto il tempo per verificarne i contenuti giacchè per tutta la prova la scheda anagrafica è rimasta sul banco, già compilata e con il documento di identità accanto e per di più dopo avervi attaccato un codice adesivo che consentiva di formare un elenco di tutti i dati.

Rispetto alla Plenaria, quindi, vi è la prova documentale che i Commissari conoscono l’abbinamento.

Ed è un plus, non un *minus* rispetto a quanto accertato dalla Plenaria ove si da atto che “*in buona sostanza dopo la conclusione della procedura la Commissione si è trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui al codice (segreto) contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato*”, giacchè in tal caso la Commissione “*non solo si è trovata in possesso dell’elenco*” ma ha, essa stessa, provveduto ad associare nome e numero segreto di ogni

candidato.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, sempre sulla scia di quella che la difesa definisce una stella polare: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, anche **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è

stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all’Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l’attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti. L’ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l’Ateneo conclusasi con la consegna “di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova” al *“responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all’Ateneo che ne curerà l’abbinamento con l’anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v’è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l’intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell’Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest’ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v’è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell’arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell’ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l’azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L’art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di *“tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova”*. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Con sé, per concludere, **i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che**

impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!

2. Quest'anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell'aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e la graduatoria è unica.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione?

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio senno è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

A Sassari il concorso è stato fatto svolgere in un Palasport privo di adeguate sedute per i concorrenti e con evidenti difficoltà di controllo per i Commissari.

A Milano, come chiarito, a fine prova i candidati sono stati obbligati a mostrare nuovamente le proprie generalità e il codice segreto in loro possesso. Alla Federico II i commissari hanno ritirato la scheda anagrafica priva di busta.

In pochissime sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l'uno dall'altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R.

L'assoluta difformità delle condizioni per l'espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

Senza andare necessariamente a pensare ad aspetti che coinvolgerebbero l'azione penale non v'è dubbio che l'eccessiva vicinanza dei candidati ha certamente potuto favorire la collaborazione e quindi il risultato del test. Proprio in tal senso il tavolo tecnico aveva evidenziato *"la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinché durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo"*. La ratio è evidente. Se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all'altra.

E' da chiedersi il motivo di siffatta illegittima disparità di controlli in una prova unica nazionale.

L'illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancata regia del Ministero.

Ed invero, il D.M. 5 febbraio 2014 n. 85, l'ultimo volto a regolare la procedura concorsuale, stabilisce, all'art. 12, che siano i singoli Atenei, ciascuno per proprio conto, a dover formulare i criteri di controllo e vigilanza. Ed invero, lo stesso, così recita: <<1) I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2) I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei>>.

Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, **resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta**”* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso di modalità di gestione totalmente difformi dalle indicazioni ministeriali di cui alle note 2 e 4 aprile 2014;

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacché il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *“aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza”* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e

validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *"Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers"*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *"meet the intended purpose"* e che *"are appropriate for the intended test takers"*⁶.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**⁷, straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone⁸, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *"decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test"*, in Italia siamo all'anno zero.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori d'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale i test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre-scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del "language testing", la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta "i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti" e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

Al di là se la **domanda n. 36** ove vi è un errore di traduzione dall'inglese all'italiano **legato al ruolo di Cambridge**, è correttamente o non correttamente formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

2. Nel 2012/2013, per la prima volta, è stata questa difesa a sollevare questo problema.

Proprio in quanto la critica sarà sembrata opportuna, da quest'anno, viene fuori il ruolo di Cambridge Assessment che, così si legge, ha avuto incarico di "sviluppare un sistema di selezione per l'ammissione ai corsi di studio delle Università italiane, mediante l'adozione di Test di ammissione progettati da Cambridge Assessment". L'istituto ha elaborato i test. La

⁶ <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>

⁷ BARNI M., Etica e politica della valutazione. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

⁸ <http://www.fairtest.org/>

commissione nominata dal Ministero li ha validati.

Ma tale validazione è totalmente inidonea rispetto ai fini dei protocolli internazionali.

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte⁹.

3. Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere "messo sul mercato" e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

Nel caso di specie ci domandiamo se e come tutte queste procedure siano state messe in atto e se sia stato verificato e dimostrato che gli item scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Ci domandiamo cioè se il Ministero abbia previsto alcuna cautela per verificare se il test da somministrare fosse idoneo allo scopo previsto dalla L. n. 264/99.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i "Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie", non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come abbiamo visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test "high stakes" di accesso.

Ad esempio, se si analizza la sezione relativa alla "Cultura generale e ragionamento logico", così declinata:

"Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di

⁹Si veda www.fairtest.org. Per una visione diametralmente opposta alla cultura dei test americani, peraltro adeguatamente testati e sperimentati negli obiettivi prima di essere somministrati, si veda Diana Laufenberg: Come imparare dagli errori (http://www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach.html), e, in particolare, in fondo al video ove la docente americana evidenzia come sarebbe impossibile raggiungere obiettivi educativi adeguati con la cultura dell'unica risposta esatta. Vd. anche minuto 6 e ss. ove si chiarisce l'erroneità di un sistema di valutazione e apprendimento figlio del test a risposta multipla nel quale si dice e si insegna ai discenti a non sbagliare mai.

saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo”,

E se tali descrittori vengono comparati con gli item del test, le questioni che si pongono e che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti:

in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze;

in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati;

come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla “cultura generale”;

come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item;

come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione;

come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test;

in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item;

in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo “standard setting”, è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l'accesso o il non accesso di un candidato al corso,

quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

Dalla documentazione ministeriale, e in particolare dagli scarni verbali delle riunioni della Commissione non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di “meet the purpose” per cui è stato costruito.

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un'analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. In termini tecnici, i membri della Commissione hanno confidato solo nell'analisi sommaria della “face validity” del test, della loro apparenza esterna: sappiamo invece quanto questa sia fallace in quanto può portare alla selezione di item che non sono predittori affidabili delle competenze/conoscenze che si richiedono (v., fra gli altri, Davies et al., 1999: 59).

Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Stupisce come alcuni dei componenti la commissione che, come si deduce dalla loro affiliazione istituzionale, dovrebbero essere ben competenti di testing, perché impegnati in centri di produzione di test, e quindi ben a conoscenza delle complesse procedure richieste, abbiamo potuto acconsentire al fatto che un compito così oneroso – e soprattutto con conseguenze così pesanti per il futuro dei candidati – potesse essere realizzato in modo efficace e equo in un lasso di tempo così limitato e abbiamo potuto accettare di realizzarlo in modo così superficiale.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

*

Le superiori censure, in quanto incidenti sull'intero concorso, investono e travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al D.M. n. 449 (art. 10) per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233 e par. nn. 3672/11) e del C.G.A. e 4233/13) e del C.G.A. (10 maggio 2013, n. 466).

*

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA

Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, *"a termini di stretto diritto"*, dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletera che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non

per l'annullamento della procedura; T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927, confermata in sede di merito con sentenza 16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di laurea cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**”* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del*

danno in forma specifica” e, quindi, può ottenersi l’immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile” (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, “*sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell’irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l’ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell’istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando “*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*” (ord. n. 6305/05) e “*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*” (ord. n. 351/06).

Si omette¹⁰, quindi, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta

¹⁰ Un solo cenno merita la circostanza che la delibazione di un vizio generale quale quello dell’anonimato, già in fase cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.**

E ciò, prima di ogni altra deduzione, in rigoroso rispetto dell’art. 34 c.p.a.

La pronuncia giurisdizionale ed il riscontro del principio costituzionale dell’effettività della tutela, infatti, deve avvenire tenendo conto di tale norma a tenore della quale “*quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto, se sussiste l’interesse ai fini risarcitori*”.

La prima domanda da porci, quindi, è rappresentata da cosa chiedono i ricorrenti e cosa possono ottenere in base ai motivi di ricorso spiegati.

L’interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché parte ricorrente dichiaratamente aspira ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina e Odontoiatria. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente soddisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all’annullamento – prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l’anno accademico successivo.

Essendo, infatti, che si terranno delle nuove prove per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina nell’a.a. 2015-2016, l’annullamento della selezione per il 2014-2015 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto incrementale rispetto all’attuale posizione di aspettativa di parte ricorrente.

Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che – limitando l’accoglimento del ricorso all’interesse attuale e concreto di parte ricorrente – la pronuncia giurisdizionale (di merito si intende) dovrebbe sempre avvenire in applicazione della norma di cui all’art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto, se sussiste l’interesse ai fini risarcitori>>. Tale pronuncia di accertamento dell’illegittimità – che corrisponde alla richiesta di parte ricorrente di essere reintegrata in forma specifica, mediante l’ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria 2014-2015 – aprirà la strada alla valutazione della domanda risarcitoria in forma specifica di parte ricorrente e, per quanto qui interessa, alla perfetta coincidenza della strumentalità della domanda cautelare di cui si chiede la concessione rispetto alla

stante il pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. "visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)").

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all' "*arbitro*" della competizione.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili

pronuncia di merito.

A parere di chi scrive, quindi, il "vecchio pallino" della strumentalità della misura cautelare e dell'utilità maggiore che si ricaverebbe da un'ammissione soprannumeraria rispetto al successivo annullamento degli atti di concorso, si scontra oggi con la norma sopra citata superando ogni resistenza alla concessione della misura cautelare dell'ammissione con riserva.

In termini estremamente sintetici: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., oggi, nel peculiare caso di specie di concorsi che si ripetono *ex lege* annualmente, l'annullamento del concorso è effetto a cui i ricorrenti hanno interesse assai limitato in quanto non residuerebbe alcun concreto vantaggio dubitandosi, come ben chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Molise, n. 396/13), che si possa persino pervenire ad una pronuncia di tal guisa perchè risulterebbe esclusivamente beffarda.

Se il riconoscimento del risarcimento del danno in forma specifica, quindi, è l'unica soluzione praticabile in ipotesi di annullamento di concorsi con tale tipologia, l'ammissione cautelare è perfettamente strumentale a tale effetto.

La mancata concessione della tutela cautelare, pertanto, darebbe vita persino a dubbi circa la persistenza dell'interesse all'azione, proprio perchè, nella specie, l'art. 34 c.p.a. osterà all'annullamento del concorso (essendovene sempre uno nuovo da celebrare).

In ogni caso, ove non si ritenesse accedere alla superiore teoria che sembra trovare scontato conforto positivo nell'art. 34 c.p.a., parte ricorrente dovrebbe comunque ottenere l'immediata ammissione giacchè, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.

Sulla base di ciò, quindi, la prova andrebbe annullata ma, nelle more, tutti i ricorrenti dovrebbero ottenere l'ammissione per attendere, in posizione di parità e senza che possa pesare sulla successiva decisione il tempo che dovrà intercorrere sino all'udienza di merito, l'esito del contenzioso.

ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere i ricorrenti al corso di laurea indicato quale prima opzione e specificato con le tabelle di cui sopra e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma Messina, 20 giugno 2014

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

I sottoscritti

| Cognome | Nome | C.F. |
|------------|------------|------------------|
| DE SIMONE | VITTORIA | DSMVTR94R62C129I |
| LIOI | GAETANO | LIOGTN94E30G942A |
| LAVORGNA | LORENZA | LVRLNZ96A59G039S |
| CITARELLA | ALESSIA | CTRLSS95E50A717T |
| VICINANZA | ANDREA | VCNNDR96A25H703N |
| LAMBERTI | RITA | LMBRI93B43H703R |
| FIMIANI | RODOLFO | FMNRLF96L24F839F |
| MALPEDE | GABRIELE | MLPGRL95S29H703T |
| ROMANIELLO | ROBERTA | RMNRR93M65G942Z |
| PATTI | SALVATORE | PTTSVT95B02A717T |
| CERRA | ROSA | CRRRSO94D61H703M |
| BARTOLI | ALESSANDRO | BRTLSN93B25G230R |
| MILONE | ALESSANDRA | MLNLSN95C61H703X |
| DI BRIZZI | FRANCESCO | DBRFNC93L27H703R |
| MENNONNA | ANNAROSA | MNNNRS95T67H703C |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| DI MAURO | DANIELA | DMRDNL95P56H703L |
| ROMEI | STEFANO | RMOSFN95B22H703J |
| MACI | CHIARA | MCACHR94L96C361R |
| MANCUSI | MARCO MARIA | MNCMRC93L29G942P |
| VOLPE | FELICIA | VLPFLC95P64H703G |
| VILLA | MARTINA | VLLMNT93D53G230S |
| VENUTOLO | ELIO GIUSEPPE | VNTLSP89P06G039W |
| CIBARELLI | ALESSANDRO | CBRLSN94R05A717B |
| GALDERISI | DOMENICO | GLDDNC92H30H703D |
| CAFARO | CHIARA | CFRCHR88S48G793Z |
| SALERNO | ANTONIO | SLRNTN94T26L109D |
| FERRARA | ROSARIA FLORA | FRRRRF91T63H70S |
| CAGGIANO | MARICARMEN OLINDA | CGGMCR94P43G942F |
| CAPODANNO | SILVIA | CPDSLV96E51H703M |
| CIRILLO | RAFFAELE | CRLRFL93P07L628C |
| COSCIA | CIRO MARIA | CSCCMR96C18H703S |
| D'AURIA | LUISA ORIANA | DRALRN95R51F138T |
| DE SILVA | ORNELLA | DSLRL92D68A509U |
| PICARIELLO | SABINO | PCRSBN94H27A509J |
| AVVENTURA | STEFANO | VVNSFN94T27C129W |
| MANDIA | ANTONIA | MNDNTN95L59H703J |
| GALLO | GIANPAOLO | GLLGPL94L30H703K |
| BORGHERESE | FRANCESCO | BGHFRN94S08C361O |
| BALESTRIERI | MARIKA | BLSMRK94R44E131C |
| VASSALLO | FRANCESCO | VSSFNC90S27H703U |
| CONVERSANO | ITALIA | CNVTLI95H42D390B |
| FERULLO | ANGELA | FRLNGL94E50A509R |
| DESIDERIO | FRANCESCO | DSDFNC95B28H703H |
| GORGOGNONE | VINCENZO | GRGVCN96D04H703E |
| CATAFFO | MARIA CHIARA | CTFMCH96A62C525A |
| DE SANTIS | FEDERICA | DSNFRC95M49F912F |
| AMIDEO | FRANCESCO | MDAFNC95R27H703D |
| BOTTONE | ALESSIA | BTTLSS94L68F839U |
| CARIFI | GIOVANNI | CRFGNN93B13F839Y |
| PARZIALE | ROBERTO | PRZRRT94L26I805R |
| OTTONE | GIOBBE | TTNGBB95D14E131G |
| TRUONO | TRUONO | TRNNPL90E61H703P |
| IENNACO | VITTORIA | NNCVTR91P43H703B |
| CURCIO | GIOVANNI | CRCGNN94D04C129C |
| GIUGLIANO | SANTOLO | GGLSTL95M08I483H |
| DELLO SCHIAVO | CLAUDIO | DLLCLD95H04A717O |
| BRUNO | MARIA PIA | BRNMRP95S53A509A |
| D'ADDIECO | PAOLA | DDDPLA94H69A509J |
| DE SIMONE | MARIA TERESA | DSMMTR94D59G230D |
| D'APICE | MARIAGIOVANNA | DPCMGR95H60E131C |
| FIGLIUOLO | ALESSANDRA | FGLLSN95T56G942Z |
| MEMOLI | ANNA | MMLNNA96C61H703G |
| PENTANGELO | PAOLA | PNTPLA95E44F912Z |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| FIMIANI | MARIO | FMNMRA95A28H703O |
| TROISI | MARY JO | TRSMYJ94R41H703A |
| AMATO | MATILDE | MTAMLD93L50H703S |
| ACCARINO | DAVIDE | CCRDVD95P06A717G |
| ALBANO | PASQUALE VALERIO | LBNPQL92B28F912D |
| AMATO | GIOVANNI | MTAGNN95T13H703A |
| BERARDI | BRIGIDA | BRRBGD95C46I422O |
| CAMPANA | GAETANO ALBERTO | CMPGNL93H02A509H |
| CAPPIELLO | RAFFAELLA | CPPRFL95E67A717B |
| CATTEL | DARIO | CTTDRA91R28I422U |
| CONTURSI | MARIANNA | CNTMNN95R54A717E |
| D'ALESSIO | ELVIRA | DLSLVR96C42G795Y |
| DE CESARE | CARLO | DCSCRL94M01F912N |
| DE MARTINO | MARIA ANTONIA | DMRMNT94H66H703Q |
| DE PRISCO | LUCA | DPRLCU96C05F912N |
| DEL GUERCIO | GIUSEPPE | DLGGPP90E12G039U |
| DELL'AGLIO | ALBERTO MARIA | DLLLRT95A24F912A |
| DI FILIPPO | FEDERICA | DFLFRC94L46A182O |
| DI PALMA | ANTONIA | DPLNTN95L49A509Z |
| DIASCO | ROBERTA | DSCRRT94H60H703Y |
| DONADIO | SERENA | DNDSRN94S66H703Z |
| D'ONOFRIO | ANNA | DNFNNA94S68A717H |
| FABRIS | MARCO MARIA | FBRMCM95M11A509A |
| FALCONE | SILVIA | FLCSLV94R53H703S |
| FORLANO | ANTONELLA | FRLNNL94S64G793N |
| GAROFANO | ANTONIO | GRFNTN87M28A509C |
| GIANNATTASIO | MARIA LUISA | GNNMLS92P43C361E |
| GIORGIO | RICCARDO | GRGRGR91R25I483H |
| GRIMALDI | FEDERICA | GRMFRC94L41H703Z |
| GUGLIELMI | GIULIA | GGLGLI96A48A509Y |
| IANDIORIO | VALENTINA | NDRVNT95D66A509X |
| LANGELLA | GIANFRANCO | LNGGFR95D01B963G |
| LIGUORI | MARIA ELENA | LGRMLN95P54C129L |
| MARINO | ARMANDO | MRNRND95D01G812D |
| MIELE | DAVIDE | MLIDVD95B03D086U |
| PANAINO | SONIA | PNNSNO90M52G942R |
| PANTALENA | DONATELLA | PNTDTL95L67A717Q |
| PARRILLI | GAETANO | PRRGTN93T08F839K |
| PELUSO | MIRCO | PLSMRC93S22C361C |
| POCCHIANO | FRANCESCO | PCCFNC95S14A509P |
| PROCIDA | PIERA | PRCPRI95C61H703U |
| RAIMO | VIVIANA | RMAVVN94E56I483V |
| RAVALLESE | VINCENZA | RVLVCN95S53F839O |
| ROSCIANO | ANTONIO | RSCNTN94L24G942R |
| ROTOLO | MARIO | RTLMRA95R14H703W |
| RUBERTO | MARIA ASSUNTA | RBRMSS95D64G793Q |
| SABBARESE | MICHELA | SBBMHL95H69H703Y |
| SANTOMAURO | ANDREA | SNTNDR96L08F839S |

| | | |
|-----------|----------------|-------------------|
| SIMEONE | DANIELE | SMNDNL94P23A717U |
| SORVILLO | EDGARDO | SRVDRD93H14I438N |
| STOLFI | NICOLETTA | STLNLT94A69G942E |
| STRAZZA | CLAUDIA | STRCLD95E50A509T |
| STRIANESE | ANNALISA | STRNLS95L46I438G |
| VITOLO | FRANCESCA | VTLFNC95E45H703N |
| BENNET | CHIARA | BNNCHR95R51H703J |
| D'APUZZO | CARLO | DPZCRL96E06A509V |
| IORE | ANTONELLA | FRINNLS95L44E977D |
| GORGA | GLORIA | GRGGLR95M46D390B |
| LA REGINA | GILDA GIOVANNA | LRGGDG95S54G793Q |
| LANDI | MARIANNA | LNDMNN95E58H703D |
| PAGANO | CHIARA | PGNCHR95E58H703Z |
| PEPE | ROBERTO | PPERRT94T26G230M |
| PEPE | FRANCESCO | PPEFNC95R30F912U |
| SICA | NATASHA | SCINSH95T52D390F |
| VITALE | ALESSANDRO | VTLLSN93M27H703F |

delegano l'Avv. Michele Bonetti e l'Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarli e a difenderli, nel presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti.

Eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso d'Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

FIRMATO VEDI ORIGINALE ANCHE AUTENTICATO DALL'UFFICIO POSTALE
Roma 20 giugno 2014. Avv. Michele Bonetti